



**DISCIPLINARE DI COLTIVAZIONE DELLA CANAPA
INDUSTRIALE CANNABIS SATIVA L. PER LA PRODUZIONE DI
CANAPA DA FIBRA MADE IN ITALY DI QUALITA' DEL
MARCHIO COLLETTIVO "IHF – ITALIAN HEMP FIBER"**

a cura di

Dott. Agr.Trop. DOMENICO VITIELLO

Vicepresidente di "Con.CanapaTu.Val.I."

(Consortio per la Tutela e Valorizzazione della Canapa sativa della tradizione Italiana)

<https://www.concanapatuvali.it>

INDICE

<u>PREMESSA</u>	3
<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	3
Art. 1 - OGGETTO	6
1.1 - Definizione.....	6
1.2 - Denominazione “canapulo e fibra di canapa macerata coltivata in Italia, tracciabile e di qualità”	6
Art. 2 - DESTINATARI	7
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	7
Art. 4 - AREE DI PRODUZIONE	7
Art. 5 - ELEMENTI CHE COMPROVANO L’ORIGINE	7
5.1 - Materiale di origine.....	7
5.2 - Tracciabilità del processo produttivo	8
5.2.1 - Elementi per comprovare la tracciabilità.....	8
Art. 6 - TECNICHE DI PRODUZIONE E GESTIONE DEL SUOLO	9
6.1 - Scelta dell'ambiente di coltivazione e “vocazionalità”	9
Art. 7 - AVVICENDAMENTO COLTURALE	9
Art. 8 - LAVORI COLTURALI	10
8.1 - Preparazione del letto di semina:.....	10
8.2 - Controllo delle infestanti:	10
8.3 - Concimazione azoto-fosfatica:	11
8.4 - Concimazione organica (in agricoltura biologica).....	12
8.5 - Semina.....	12
8.6 - Cure colturali con eventuali trattamenti fitosanitari.....	12
8.7 - Raccolta prevista in 6 operazioni colturali	13
8.7.1 - falciatura	13
8.7.2 - essiccazione in campo del raccolto	13
8.7.3 - arieggiamento del materiale falciato (fase opzionale consigliata)	13
8.7.4 - disposizione in andane del materiale per mezzo di ranghinatura	13
8.7.5 - rivoltamento della massa sull’andana	13
8.7.6 - raccolta della biomassa con pressatura del materiale secco in rotoballe o in balle prismatiche con big baler	13
8.7.7 - Stoccaggio della s.s. prodotta	14
8.7.8 - Cartellini di controllo dei semi	15
Art. 9 - REQUISITI DEL PRODOTTO	15
Art. 10 - GESTIONE E CONTROLLO DEL DISCIPLINARE	16

PREMESSA

Scopo del presente Disciplinare è definire le Buone Pratiche per la produzione di fibra italiana di *Canapa sativa L.* di qualità a partire dalle fasi di coltivazione mediante semina, raccolta e successiva macerazione microbiologica in ambiente anaerobico e termofilia nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, dell'ecosistema e della biodiversità, di valorizzazione della coltura prodotta esclusivamente nel territorio Italiano, di liceità e di qualità delle produzioni da parte di tutti i soggetti della Filiera.

Tali obiettivi saranno garantiti attraverso l'utilizzo del marchio di tutela **"IHF – Italian Hemp Fiber"** (<https://www.italianhemp.it>) che certifichi il rispetto del disciplinare che si applica, a sua volta, a tutta la filiera (coltivazione, prima lavorazione, confezionamento, distribuzione, commercializzazione e vendita) dei prodotti "canapulo e fibra macerata di qualità" di varietà di cannabis sativa più adatte alla produzione di fibra italiana.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini della coltivazione varietà di cannabis sativa consentite dalla legge, a livello unionale, l'art. 17 direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 ha creato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» in cui si trovano iscritte tutte le varietà botaniche le cui sementi e materiali di moltiplicazione non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione. Fra queste, nella sezione III relativa alle «*Piante oleaginose a fibra*», è indicata al n. 63 la specie "*Cannabis sativa L.*" a cui fa parte un elenco di un centinaio di varietà, tra dioiche e monoiche, con semente certificata di cui gli agricoltori sono obbligati all'acquisto. Tali varietà sono caratterizzate dal possedere un contenuto massimo di THC (la sostanza psicoattiva tetraidrocannabinolo) attualmente dello 0,2%, che è stato elevato dal Consiglio dell'UE allo 0,3%, a partire dal 1/01/2023 con le disposizioni della nuova PAC 2023-2027.

Con la l. 2 dicembre 2016 n. 242, il legislatore italiano ha adottato una serie di misure finalizzate al sostegno ed alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa – limitatamente alla varietà *Cannabis sativa L.* – in quanto considerata coltivazione (cfr. art. 1 c. 1): in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, alla desertificazione ed alla perdita della biodiversità; da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

Come precisato dal successivo art. 1 c. 3 l. cit., le misure di sostegno e promozione (e, più in generale, l'intera disciplina dettata dalla l. 2 dicembre 2016 n. 242) si applicano unicamente a favore delle colture di canapa finalizzate:

- alla coltivazione e alla trasformazione;
- all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

La coltivazione della *Cannabis sativa* L. appartenente alle varietà iscritte nel «*Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole*» è sempre consentita e, ai sensi dell'art. 2 c. 1 l. cit., non necessita di preventiva autorizzazione o, meglio, non richiede autorizzazioni amministrative diverse rispetto a quelle ordinariamente richieste per l'attività di coltivazione agricola salvo l'obbligo per il coltivatore di conservare per almeno 12 mesi di cartellini delle sementi acquistate e le relative fatture di acquisto per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni, cfr. art. 3 l. cit.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 l. 2 dicembre 2012 n. 242 dalla canapa coltivata è possibile solo ottenere solo:

- alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- materiale destinato alla pratica del sovescio;
- materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- coltivazioni destinate al florovivaismo.

L'art. 4 l. cit. prevede la possibilità di effettuare controlli sulle coltivazioni in parola, anche a mezzo di prelievo di campioni ed analisi di laboratorio, da parte dei Carabinieri Forestali (già Corpo Forestale dello Stato). Considerato il fatto che, in botanica, sono frequenti i casi di ibridazione spontanea delle piante, il legislatore ha opportunamente

previsto una sorta di “*tolleranza*” a favore del coltivatore nel caso in cui le analisi di laboratorio evidenzino la presenza, nei campioni di pianta acquisiti, di THC.

Infatti, ai sensi dell’art. 4 c. 5 l. cit., qualora all’esito dei controlli il contenuto complessivo di THC sia superiore allo 0,2% ed entro lo 0,6%, nessuna violazione può essere ascritta al coltivatore il quale dimostri di avere rispettato le prescrizioni imposte dalla stessa l. 2 dicembre 2012 n. 242, mentre ai sensi del c. 7 se a seguito di un accertamento effettuato, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento possono essere disposti sequestri disposti dall’autorità giudiziaria escludendo la responsabilità dell’agricoltore.

Art. 1 - OGGETTO

1.1 - Definizione

Oggetto del presente **“Disciplinare”** è la produzione di porzioni vegetative di *Cannabis Sativa L.* in conformità con la L. n. 242/2016 e le norme comunitarie di settore, finalizzate a promuovere la coltivazione, l'impiego e il consumo finale dei possibili prodotti della canapa provenienti, prioritariamente, da filiere locali.

I materiali rispondenti al presente disciplinare rientrano nelle finalità e nei prodotti previsti dalla L. n. 242/2016, artt.1 e 2. La coltivazione della canapa, oggetto del presente disciplinare, deve essere condotta in conformità alle disposizioni della L. 242/2016 per quanto attiene le varietà colturali ammesse, i possibili prodotti ottenibili, i limiti di THC, gli obblighi del produttore in termini di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

La filiera di produzione consiste nel ciclo colturale della *Cannabis sativa* della durata di circa 120 gg. e riguardante la crescita vegetativa dal seme al periodo di antesi, periodo quest'ultimo in cui si ha il maggior accumulo in fibra (primaria e secondaria) nella corteccia della pianta ed in cui avviene pertanto la raccolta.

Il disciplinare include alcuni requisiti e specifiche norme di produzione riguardanti fasi e attività che vengono svolte dai coltivatori sottoscrittori del contratto di filiera e sulla cui applicazione verranno svolti specifici controlli da parte del **“Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela Della Canapa Sativa della Tradizione Italiana”**, in sigla **“Con.CanapaTu.Val.I.”**

1.2 - Denominazione “canapulo e fibra di canapa macerata coltivata in Italia, tracciabile e di qualità”

La denominazione è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione e che viene coltivato esclusivamente sul territorio italiano.

La denominazione del canapulo e della fibra macerata di canapa è tutelata dal Marchio e dal Logo di qualità **“IHF – Italian Hemp Fiber”** (<https://www.italianhemp.it>) che verrà gestito dall'Organismo di Controllo di cui al successivo art.10.

Art. 2 - DESTINATARI

Al presente Disciplinare possono aderire i soli imprenditori agricoli, così come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il prodotto oggetto del presente disciplinare è la sola fibra macerata di varietà di *Cannabis sativa L.* iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante di cui è consentita la coltivazione e la commercializzazione nei territori dell'Unione europea (di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE) e con valori di principio attivo THC entro i limiti di legge.

La produzione di canapa da fibra con scritto "**IHF – Italian Hemp Fiber**" può essere ottenuta solo ed esclusivamente su superfici italiane identificate e tracciate con numero di appezzamento identificativo, condotte con il metodo previsto dal presente disciplinare. A garanzia della produzione e del controllo di qualità, viene stipulato con il consorzio OP della canapa o con l'azienda di trasformazione, un contratto di filiera di compra-vendita. La presa visione e adesione a tale metodologia, consente di produrre canapulo e fibra di qualità, sottile, particolarmente adatta all'uso tessile dopo macerazione microbiologica, con alto rapporto percentuale tra fibre lunghe e quelle corte coltivando varietà di canapa selezionate per la produzione della paglia e rientranti nell'elenco delle varietà di canapa (*Cannabis sativa L.*) iscritte al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002).

Art. 4 - AREE DI PRODUZIONE

Il solo territorio italiano.

Art. 5 - ELEMENTI CHE COMPROVANO L'ORIGINE

5.1 - Materiale di origine

È prescritto l'acquisto di materiale genetico certificato (semente) di varietà appartenenti al catalogo varietale europeo. Si obbliga il produttore alla conservazione del cartellino delle sementi acquistate, per almeno 12 mesi dalla semina. Il produttore conserverà la documentazione di cui sopra, insieme alla fattura di acquisto comprovante l'origine e la quantità dei semi.

5.2 - Tracciabilità del processo produttivo

Ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando, per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). La tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto lungo l'intera filiera di produzione è garantita da tale documentazione, integrata dall'iscrizione in appositi Elenchi - dei Produttori, delle Particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, nonché attraverso la comunicazione alle autorità locali di polizia dell'avvenuta semina e la dichiarazione tempestiva all'eventuale azienda acquirente e agli Enti preposti al Controllo delle varietà utilizzate e delle quantità prodotte, comprovate dal cartellino identificativo.

Gli Elenchi sono gestiti da soggetti terzi quali associazioni di categoria, organizzazioni di produttori, ecc. preposti al controllo delle attività e dichiarazioni di tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte in tali elenchi, secondo quanto disposto dal presente disciplinare e dal relativo piano di controllo.

5.2.1 - Elementi per comprovare la tracciabilità

Il prodotto di cui al presente disciplinare sarà accompagnato da un contratto di coltivazione da cui è possibile risalire alle particelle utilizzate.

Il controllo della tracciatura della s.s. (sostanza secca) prodotta dall'azienda agricola, sarà garantita dall'iscrizione in appositi Elenchi dei Produttori previo contratto di filiera stipulato tra azienda coltivatrice e organismo di raccolta (*Consorzio "Con.CanapaTu.Val.I"*) ovvero stipulato direttamente con l'azienda di prima lavorazione e trasformazione della s.s. in cui saranno indicate le seguenti informazioni: varietà seme, quantità di seme, area di coltivazione, azienda produttrice, data di semina, concimazioni e trattamenti effettuati, data di raccolta, modalità di raccolta, tenore max di umidità e stato fitosanitario del prodotto. Saranno indicati anche gli estremi catastali delle superfici investite a canapa ed i relativi numeri di codice apposti sui tagliandini di controllo dei sacchi di confezione 25 kg. Pur non essendo imposto dalla legge, si consiglia ai produttori di effettuare autodenuncia presso le autorità locali di forza dell'ordine (polizia, carabinieri, ecc.) ed ai soggetti preposti al controllo del disciplinare dell'avvenuta semina, delle varietà utilizzate e delle quantità prodotte.

Nei gg. immediatamente successivi alla semina, il produttore dovrà ritagliare e i tagliandini di controllo prelevati dai sacchi vuoti dei semi, con l'obbligo di conservarli in azienda per almeno 12 mesi esibirli eventualmente, alle forze

dell'ordine in caso di controllo (articolo 3 del DDL S. 2144 del 22 novembre 2016). Le foto dei tagliandini, ripresi a gruppi di 6 per volta, dovranno essere inviati al n. whatsapp del Consorzio subito dopo la semina (vedi paragrafo 8.7.8).

Il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa per determinare la quantità di THC ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale (decreto-legge del 24 giugno 2014 n 91, convertito con modificazioni dalla legge del 11 agosto 2014 n. 116). Qualora vengano effettuati dei controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato, il campionamento con prelievo della coltura deve essere effettuato in presenza del coltivatore, a cui deve essere rilasciato un campione in contraddittorio per eventuali controverifiche.

Art. 6 - TECNICHE DI PRODUZIONE E GESTIONE DEL SUOLO

La canapa è una pianta che ha la potenzialità di migliorare il tenore di sostanza organica e la struttura dei suoli italiani. Pertanto, a seguire, si prescrivono alcune misure atte a garantire questa finalità.

6.1 - Scelta dell'ambiente di coltivazione e “vocazionalità”

La coltivazione della canapa da fibra è caratterizzata da una buona adattabilità a diverse condizioni pedoclimatiche. Pur tuttavia, per garantire buone rese e prodotto di qualità si preferisce coltivare la canapa industriale solo su terreni freschi, pianeggianti, di medio impasto, ben strutturati e adeguatamente dotati di sostanza organica umificata. Per quanto riguarda la reazione chimica del suolo, il pH può spaziare tra i valori 6,5 e 7,8 e la tolleranza alla salinità della canapa è discreta. Sono fortemente da evitare situazioni che favoriscano il ristagno idrico e le aree con concentrazione di inquinanti (metalli pesanti, sostanze tossiche e altri agenti come micro e nano plastiche). L'area di produzione deve essere localizzata obbligatoriamente sul territorio italiano e segnatamente in Regioni dove la coltura sia stata allocata tradizionalmente.

Art. 7 – AVVICENDAMENTO CULTURALE

La canapa (*Cannabis sativa* L.) è una coltura di rinnovo che viene inserita nell'avvicendamento colturale possibilmente triennale laddove, generalmente, segue una miglioratrice (leguminosa) e precede una depauperante (cereale).

NB: evitare di impiantare la canapa su terreni ex-incolti

Tabella delle colture:

Colture miglioratrici	Colture da Rinnovo	Colture sfruttanti
Erba medica Leguminose da granella Sovesci multi-essenze*	Mais, Miglio, Girasole, Sorgo, Patata, Pomodoro, Canapa , Colza, ecc.	Frumento, Avena, Orzo, Farro
*Sovescio multi-essenza: Miscugli di almeno due graminacee (segale, orzo, lolium), leguminose (Ginestrino, lupinella, trifogli); Crucifere (Rafano, senape). La proporzione graminacee, leguminose e crucifere deve essere in semina a settembre: 45% 35% e 20%, nel caso si ritardasse la semina aumentare la percentuale di leguminose, diminuendo quella delle graminacee.		

Art. 8 - LAVORI COLTURALI

8.1- Preparazione del letto di semina:

la preparazione del letto di semina avviene a febbraio – marzo, in tempo utile cioè per eseguire la falsa semina per il controllo delle infestanti per seminare a fine marzo inizio aprile. La preparazione del terreno deve avvenire tenendo presente il mantenimento e il miglioramento della struttura del terreno e, al tempo stesso, facilitare l'approfondimento del fittone radicale; quindi, un'aratura di almeno 40 cm di profondità, per interrare i residui vegetali della coltura precedente, soprattutto nel caso di mais, sorgo e miglio.

8.2- Controllo delle infestanti:

è necessario eseguire un controllo fisico-meccanico delle infestanti attraverso la falsa semina e con una certa accuratezza in caso di incolto. È assolutamente vietato usare diserbo chimico essendo la canapa molto sensibile a questi prodotti chimici che ne comprometterebbero la crescita. Le infestanti devono quindi essere controllate con metodo fisico-meccanico eseguendo le rotazioni, sovesci, le false semine con erpice strigliatore. Adottando queste tecniche si riducono gli effetti competitivi delle specie infestanti delle colture principali; inoltre, si favorirà l'instaurarsi di processi simbiotici con le micorrize e la microflora del terreno.

N.B.: ai fini del controllo della qualità della canapa da fibra legata al marchio di qualità IHF – Italian Hemp Fiber, l'azienda agricola si impegna ad esibire il Quaderno di Campagna per il rilevamento dei dati riguardanti le precessioni ed eventuali trattamenti fitosanitari;

8.3- Concimazione azoto-fosfatica:

la canapa dev'essere concimata anche se non richiede eccessive concimazioni: i suoi coefficienti di asportazione per il calcolo del fabbisogno dei macroelementi N, P₂O₅ e K₂O (espressi in kg/q) sono rispettivamente 0,43 - 0,20 - 0,60.

Il calcolo delle unità di azoto, fosforo e potassio complessive da distribuire alla coltura viene determinato sulla base di un bilancio che prevede i seguenti elementi:

Apporti:

- Apporti provenienti dalla mineralizzazione della sostanza organica (B)
- Apporti provenienti dalla fertilità del suolo (C)
- Residui della coltura dell'anno precedente (D)
- Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (E)
- Apporti da deposizioni atmosferiche (precipitazioni, ecc.) (F)

Perdite:

- Fabbisogni della coltura (A)
- Immobilizzazioni e dispersioni (G)
- Lisciviazione (H)

Per cui vale la formula:

Concimazione elemento = A - B - C - D - E - F + G + H

Tuttavia si può semplificare facendo riferimento alle dosi massime previste dalle Norme Tecniche Agronomiche per le Produzioni Agricole Integrate della Regione Toscana, in zone ovviamente non vulnerabili ai nitrati di origine agricola e normalmente dotati, che obbligano alle seguenti dosi massime:

Azoto (N): dose massima consentita 100 kg/ha di cui non più del 50% distribuito in presemina.

Fosforo (P₂O₅): dose massima consentita 72 kg/ha di cui almeno il 60% distribuiti in presemina o pre-aratura, il rimanente localizzato alla semina.

Potassio (K₂O): dose massima consentita 100 kg/ha distribuiti in pre-semina.

N.B.: la concimazione potassica può essere anche evitata dal momento che i terreni tendenti argillosi ne sono già normalmente dotati.

Nel caso invece di conduzione del terreno in regime di **agricoltura biologica**, la concimazione dev'essere realizzata con quantitativi adeguati di concime organico somministrato al terreno nei tempi opportuni in fase di lavorazione del terreno (300q/ha di letame o 200-250q/ha di compost di qualità), mentre in copertura

con i concimi organo minerali, biostimolanti e/o fertilizzanti fogliari consentiti dalla normativa.

8.4 - Concimazione organica (in agricoltura biologica):

la fertilità del terreno, sia in convenzionale che in biologico, dipende dalla concentrazione di S.O. (sostanza organica) che svolge una triplice azione benefica, di ordine fisico, chimico e biologico. Essa, infatti, migliora la struttura e la porosità del terreno grazie alla maggiore formazione di aggregati ad elevata stabilità; fornisce tutti gli elementi della fertilità in forma assimilabile attraverso la sua mineralizzazione; esplica proprietà chelanti di molti gruppi funzionali (carbossilici, carbonilici, ammidici), aumentando la solubilizzazione dei microelementi.

Nel caso particolare di conduzione del terreno in regime di agricoltura biologica, la concimazione dev'essere realizzata con quantitativi adeguati di concime organico somministrato al terreno nei periodi adeguati: per le letamazioni, a seconda del tipo di "letame maturo" (cioè stagionato da almeno 9 mesi) distribuire annualmente e nel periodo autunnale in fase di lavorazione preliminare del terreno 300 q/ha di letame ovino oppure 150 q/ha di letame ovino/equino o ancora 0,6 q/ha di letame avicolo. Per quanto riguarda l'uso del compost sia esso come Ammendante Compostato Verde (ACV), Ammendante compostato misto (ACM) o Ammendante Torboso Composto (ATC), è previsto un apporto annuale di 100-200 q/ha somministrato anch'esso in fase di lavorazione del suolo. In copertura si possono adoperare concimi organominerali, biostimolanti e/o fertilizzanti fogliari consentiti dalla normativa inclusi nel Registro dei Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

8.5- Semina:

il seme, quando fornito dal Consorzio, è preventivamente sottoposto alle prove di laboratorio sulla germinabilità. **L'epoca di semina è dalla fine di marzo fino al massimo metà di aprile,** quando cioè la temperatura media del suolo è di circa 8-10 °C; la semina viene effettuata con una normale seminatrice meccanica per grano impostando come interfila circa cm 12, equivalente ad una densità di circa 170-200 piante/mq.

8.6 - Cure colturali con eventuali trattamenti fitosanitari:

la canapa sativa generalmente non ha bisogno di cure colturali in fase di crescita e neanche di trattamenti fitosanitari essendo tale specie dotata di resistenza naturale alle avversità. Le stesse Norme Tecniche di Difesa e Diserbo in

Agricoltura Integrata della Regione Toscana per la canapa sativa, nella relative schede diserbo n. 6 e scheda difesa n. 6 non consentono il diserbo con mezzi chimici ed è ammessa solo la difesa chimica con prodotti biologici.

8.7 - Raccolta prevista in 6 operazioni colturali:

8.7.1 - falciatura: da eseguire a fioritura inoltrata delle piante: questa operazione viene normalmente eseguita con una falciatrice (o falcia-segmentatrice) a 2 barre falcianti che viene fornita dal Consorzio "Con.CanapaTu.Val.I." **in comodato d'uso gratuito per superfici minime coltivate di ha 30 (secondo una precisa programmazione) con spese di trasporto di andata e ritorno del macchinario a carico dell'azienda agricola venditrice.**

NB: diversamente la raccolta può essere effettuata anche con falciatrice bilama ad una sola barra falciante, effettuando un solo taglio ad altezza terra ma **solo** se si dispone di una big-baler dato che la pianta intera è difficile da rotoimballare.

8.7.2 - essiccazione in campo del raccolto: una volta falciate le piante vengono lasciate al suolo per il tempo necessario al raggiungimento del tenore di umidità del 15% (generalmente 4-5 gg.) prima di essere raccolte;

8.7.3 - arieggiamento del materiale falciato (fase opzionale consigliata): un rivoltamento sul campo del materiale facilita l'essiccazione e il distacco delle foglie dal caule;

8.7.4 - disposizione in andane del materiale per mezzo di ranghinatura;

8.7.5 - rivoltamento della massa sull'andana: per completare l'essiccazione ed evitare l'ammuffimento fino al suddetto raggiungimento del tenore di umidità del 15%;

8.7.6 - raccolta della biomassa con pressatura del materiale secco in rotoballe o in balle prismatiche con big baler: la pressatura in rotoballe o balle prismatiche è facilitata se la falciatura delle piante viene eseguita con la falciatrice a due barre falcianti: quest'ultima, come già detto precedentemente, tagliando le piante in due parti uguali, rende più semplici e spedite le successive fasi di essiccatura in campo e pressatura. Il macchinario viene fornito dal Consorzio "Con.CanapaTu.Val.I." ai propri soci in comodato d'uso gratuito per un'estensione minima di ha 30 (vedi paragrafo 8.7.1). Dopo il taglio con doppia barra falciante, è possibile raccogliere con una rotopressa modificata per

canapa per mezzo di relativo kit di montaggio francese se si dispone di una rotopressa New Holland mod. Rol Belt 180 oppure di pressa BigBaler 1290 Plus (vedi video in lingua originale youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=OL72Lt4mgRQ&ab_channel=LaFranceAgricole). Il kit di modifica consiste in sostanza nella copertura con due pezzi di tubo in PVC liscio dell'ultimo paio di uncini alle due estremità del pickup di raccolta (oppure la loro eliminazione) in modo da evitare che la fibra si attorcigli nei rispettivi fulcri durante la rotazione dell'asse. In più si può procedere al rivestimento con un pannello di teflon della camera interna della pressa in modo da rendere più scivolose le pareti interne e ridurre così gli attriti del materiale agevolandone lo scorrimento.

N.B.: come Consorzio abbiamo verificato sperimentalmente, durante le lavorazioni in campo, che la raccolta è possibile effettuarla anche dopo *“un solo taglio alla base con barra falciante bilama”* solo se si dispone di un modello di big-baler di vecchia generazione con sistema di caricamento a *“infaldatore a forche”* che evita attorcigliamenti della fibra agli organi di raccolta. Se si effettua invece il doppio taglio con la falciatrice bilama a doppia barra falciante è possibile raccogliere anche con una rotoimballatrice anch'essa di vecchia generazione con sistema di caricamento a infaldatore a forche.

8.7.7 - Stoccaggio della s.s. prodotta:

l'azienda venditrice **entro la data del 31 Agosto, provvederà a proprie spese al trasporto del materiale raccolto presso il centro di stoccaggio del Consorzio**, che si trova nei pressi (km 1,5 di distanza) dell'impianto di trasformazione di CANAPAFILIERA Srl di via del Fischione 17 - 56019 Vecchiano (PI). Una volta giunto il materiale presso lo stabilimento di CANAPAFILIERA SRL, sarà eseguita la pesatura ed il controllo umidità-qualità prima di portare il tutto in deposito. **Nel caso l'azienda agricola intendesse ritardare la consegna entro la data del 30 settembre**, essa dovrà essere dotata di strutture di ricovero fissi (tunnels) o temporanei (teloni di copertura) dove poter stoccare temporaneamente la produzione in attesa di conferirlo allo stabilimento di trasformazione.

Il venditore si impegna a rispettare il Disciplinare di coltivazione in tutte le sue parti, ad effettuare tutte le registrazioni necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto (tenuta del quaderno di campagna o quantomeno

del brogliaccio) e a consentire eventualmente la visita del responsabile tecnico agrario del Consorzio per la verifica dell'idoneità del terreno alla canapicoltura e assistere alle fasi della semina (la data della semina va comunicata al Consorzio "Con.CanapaTu.Val.I." almeno il giorno precedente), ovvero ad ispezionare le coltivazioni e i documenti su menzionati.

8.7.8 - Cartellini di controllo dei semi: entro 7 gg. successivi alla semina il produttore dovrà inviare per mail all'addetto del Consorzio "Con.CanapaTu.Val.I." info@concanapatuvali.it oppure per whatsapp al n. 3343119364, la foto ben visibile di tutti i tagliandini rossi di certificazione ritagliati dai sacchi vuoti dei semi a gruppi di max 6 tagliandini per foto, tagliandini che dovranno poi essere conservati dall'agricoltore (parte venditrice) per almeno 12 mesi ed esibirli, eventualmente, alle forze dell'ordine in caso di controllo. Il venditore si impegna a presentare la comunicazione di semina presso il Comando dei Carabinieri della Stazione del Comune dove sono situati i terreni (vedi dichiarazione in allegato) ai sensi della L. 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" e del punto 4 e nella circolare ministeriale dell'8 maggio 2002 n. 1 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, di conseguenza, a conservare i tagliandini di controllo apposti sui sacchi delle diverse varietà e ad esibirli alle forze dell'ordine del Comune interessato in caso di accertamenti.

Art. 9 - REQUISITI DEL PRODOTTO

Al fine di garantire la più ampia sicurezza igienico-sanitaria, il prodotto conferito o commercializzato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- **conformità alla Legge 2 dicembre 2016, n. 242 riguardo al contenuto di THC;**
- **assenza di muffe, attacchi parassitari e piante infestanti;**
- **contenuto massimo di umidità del 15%;**

(N.B.: in caso di umidità della s.s. (sostanza secca) superiore al 15%, il prezzo corrisposto a tonnellata del materiale per gli ovvi motivi di mancanza dei requisiti di qualità e per problematiche che comporta nella lavorazione del prodotto, viene ridotto del 40% e adeguato in rapporto al contenuto di s.s. del materiale con umidità standard, secondo la seguente formula:

Prezzo = prezzo unitario a tonnellata ridotto del 40% X 15% / Umidità misurata%.

Art. 10 - GESTIONE E CONTROLLO DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare è collegato al marchio collettivo registrato di qualità della fibra di canapa made in Italy *IHF – Italian Hemp Fiber* ed il "**Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela Della Canapa Sativa della Tradizione Italiana**", in sigla "**Con.CanapaTu.Val.I.**" quale Organismo di Gestione che si occuperà:

- della gestione del marchio;
- definizione delle modalità di adesione al disciplinare
- della verifica del rispetto del Disciplinare;
- dell'esecuzione dei controlli sugli aderenti, avvalendosi, eventualmente, di un organismo di certificazione accreditato.

L'agricoltore aderente al Disciplinare deve garantire lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Organismo di Gestione, oltre che dei soggetti deputati ai controlli ai sensi dell'art. 4 della L. n. 242/2016.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del suddetto Organismo di controllo, nonché dei soggetti deputati ai controlli ai sensi dell'art. 4 della L. n. 242/2016, l'agricoltore aderente, al momento della raccolta, lascia in piedi 50 piante per particella catastale per almeno dieci giorni dopo la fioritura, analogamente a quanto disposto dal Regolamento UE 1155/2017 per coltivazione di canapa che accede agli aiuti PAC.

Disciplinare aggiornato alla Campagna 2023 che sostituisce i precedenti